DISPOSIZIONI INTESE AD AGEVOLARE LA CESSIONE DI AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI E LA IMMIGRAZIONE IN ALTO ADIGE

Art. 1

I redditi di categoria B, delle aziende industriali e commerciali, appartenenti ad allogeni e cittadini tedeschi che si trasferiscono in Germania ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, e rilevate da cittadini, da ditte o da societa' italiane, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalle imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni, e di parente, nonche' dalla addizionale provinciale e dal contributo al Consiglio provinciale delle corporazioni fino al 31 dicembre del quarto anno a decorrere dal giorno di inizio dell'esercizio da parte del cittadino, della ditta o della societa' italiana.

Per le aziende che siano state gia' rilevate, il quadriennio di esenzione decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 5 aprile 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali e industriali e la immigrazione in Alto Adige
Estremi	Legge 12 febbraio 1942, n. 174
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-intese-ad-agevolare-la-cessione-di-aziende-commerciali-e/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it